



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## CONTRIBUTI STATALI: INDICAZIONI PROCEDURALI

### PREMESSA

Gli articoli 31 - 35 - 36 - 37 del D.Lgs. 42 del 22/1/2004 prevedono l'elargizione di contributi da parte del Ministero della Cultura, in relazione alle spese sostenute dai proprietari, possessori o detentori di immobili culturali per la realizzazione di interventi di conservazione e restauro di cui all'art. 29 del medesimo decreto.

Sostanzialmente i contributi si suddividono in:

- contributi in conto capitale (art. 35-36): la richiesta deve pervenire presso la Soprintendenza di settore tramite PEC nel periodo 1 gennaio – 31 maggio di ogni anno (D. 471/2018); il contributo viene liquidato a intervento concluso (o alla chiusura dei vari SAL, qualora l'intervento sia realizzato in lotti funzionali). Sulla spesa effettivamente sostenuta viene rimborsata una percentuale che varia a seconda della natura giuridica del richiedente, del valore artistico ed architettonico del bene, della complessità dell'intervento; la richiesta deve riguardare interventi non ancora realizzati.
- contributi in conto interessi (art. 37): il contributo in conto interessi è concesso sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di edifici tutelati per la realizzazione degli interventi di restauro approvati dalla Soprintendenza nella misura corrispondente agli interessi che scaturiscono dal piano di ammortamento ma in misura non superiore a 6 punti percentuali del tasso applicato e non inferiore al 50% dell'ammontare degli interessi risultanti dal piano di ammortamento del prestito.

Per disposizione di legge le spese ammissibili ai contributi sono quelle previste dalla circolare ministeriale n. 264/1984 dell'allora Ufficio Centrale beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, che circoscrive l'ambito degli interventi riconducibili alla nozione di restauro tradizionalmente accolta; in essa si precisa che le opere ammissibili a contributo sono quelle "di carattere restaurativi quali ad esempio tetti, coperture, consolidamenti di fondazioni o generici, pavimentazioni e ogni altro intervento che investa gli aspetti artisticamente e architettonicamente significativi (...) e per i quali sono richiesti procedimenti tecnici e metodologici speciali." Si tratta ad esempio del rifacimento di tetti, consolidamento fondazioni e strutture murarie, tinteggiature esterne ed interne, restauro di beni storico-artistici (es. affreschi, quadri, statue, dipinti), mentre restano esclusi gli interventi volti al riuso e all'adeguamento funzionale (es. impianti termici, idraulici, elettrici).

Le due richieste di contributo in conto capitale ed in conto interessi sono cumulabili

Per la determinazione dei contributi si tiene conto di altri eventuali contributi pubblici e privati.

E' disponibile presso la Soprintendenza di settore la modulistica relativa a quanto sopra.

I contributi statali possono essere erogati esclusivamente per lavori conservativi preventivamente autorizzati su beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con provvedimento espresso e comunque con il procedimento di verifica dell'interesse culturale concluso positivamente (vedi "[verifica dell'interesse culturale](#)"). In assenza del suddetto provvedimento, nel caso di enti pubblici o enti privati senza fine di lucro, l'istanza di ammissibilità ai contributi in fase preventiva viene valutata, ma è obbligatorio che l'ente richiedente attivi tempestivamente il procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 della Parte II del D.Lgs. 42/2004 del bene oggetto di richiesta del contributo.





## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

### CONTO CAPITALE

L'istanza a contributo deve essere sempre inoltrata contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai lavori di cui all'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno, secondo le disposizioni dell' art. 2 del Decreto MiBAC/MEF 471 del 24/10/2018 ; qualora l'autorizzazione venga chiesta nel periodo 1° giugno-31 dicembre, non sarà possibile inserire la richiesta per l'anno in corso ed essa dovrà essere ripresentata l'anno successivo all'interno del periodo 1° gennaio - 30 maggio.

L'eventuale attribuzione di ulteriori contributi da parte di altri Enti, successiva alla formulazione dell'istanza, potrà essere recepita in momenti successivi, attraverso opportuna dichiarazione -resa anche in fase di rendicontazione- con conseguente rimodulazione dell'importo sul quale è calcolata la percentuale di contributo. Se nella fase della richiesta fossero già noti altri contributi (per es. PNRR etc.) occorre dichiararli all'interno della domanda.

Si precisa infine che non possono essere erogati contributi ai sensi degli articoli sopra richiamati su beni paesaggistici di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004 e su lavori su beni culturali che non siano stati preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto.

La procedura relativa ai **contributi statali in conto capitale** si articola in due fasi: una a preventivo e una a consuntivo.

#### **Iter procedurale: fase preventiva**

1) il richiedente/beneficiario trasmette alla Soprintendenza istanza di ammissibilità ai contributi statali in conto capitale ai sensi degli articoli 31-35-36 del D.lgs. 42/2004 nell'arco temporale dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno (cfr. [MODULO 1](#)), contestualmente alla richiesta di autorizzazione.

L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:

- cronoprogramma dei lavori con indicazione chiara "anno per anno" dell'importo dei lavori da realizzare (cfr. [MODULO 1a](#))
- computo metrico estimativo a preventivo redatto sulla base del prezzario regionale ed eventuale analisi dei prezzi
- autocertificazione del tecnico incaricato con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità (cfr. [MODULO 1b](#))

2) la Soprintendenza esamina l'istanza verificandone la completezza e comunica al richiedente/beneficiario l'eventuale ammissibilità a contributo, l'importo ammesso e la percentuale relativa oppure richiede integrazioni.  
(\* )

**Si fa presente che l'istanza presentata in fase preventiva costituisce mera indicazione propedeutica all'eventuale erogazione del contributo stesso senza, pertanto, costituire alcun vincolo per l'accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.**

#### **Iter procedurale: fase consuntiva**

3) il richiedente/beneficiario, al termine dei lavori, trasmette alla Soprintendenza il consuntivo di spesa con relativi allegati (cfr. [MODULO 6](#) e allegati: [MODULO 6a](#) [MODULO 6b](#) [MODULO 6d](#) ); inoltre sarà da compilare il [MODULO 6c](#)) per i privati e il [MODULO 6e](#)) per gli Enti pubblici o religiosi.





## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

4) il funzionario della Soprintendenza esamina la documentazione a consuntivo verificandone la completezza e la rispondenza ai lavori realizzati autorizzati ed esegue un sopralluogo con il tecnico incaricato al fine di accertarne l'esecuzione a regola d'arte ai soli fini dell'erogazione del contributo statale.

5) il richiedente/beneficiario stipula una convenzione con il Segretariato Regionale per il Piemonte del MiC, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 42/2004 per rendere accessibile al pubblico il bene oggetto del contributo statale. Nella convenzione sono indicati gli spazi e i limiti temporali di apertura al pubblico e le modalità di visita.

La modulistica sopra richiamata è disponibile sul sito web dell'Ufficio secondo il percorso:

*Modulistica e Procedure / Modulistica / Contributi* oppure al link:

<http://www.sabap-to.beniculturali.it/index.php/modulistica>

(\*) Si precisa che l'ammontare massimo della percentuale di contributo, stabilito ai sensi del Decreto n. 471/2018, si attesta sul 30% dell'importo ammesso per i privati sul 40% per gli enti pubblici, enti religiosi, enti e associazioni senza scopo di lucro. Eventuali percentuali superiori di contributo dovranno essere valutate, esclusivamente secondo i criteri di cui all' art. 35 D.Lgs. 42/2004.

### CONTO INTERESSI

Per la Soprintendenza la procedura relativa ai contributi statali **in conto interessi** prevede unicamente la fase istruttoria e l'invio della proposta al Segretariato Regionale.

Il richiedente/beneficiario trasmette alla Soprintendenza istanza di ammissibilità ai contributi statali in conto interessi ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 42/2004 (cfr. **MODULO CONTO INTERESSI 01 e 1a**)), su lavori ancora da realizzare contestualmente alla richiesta di autorizzazione.

- computo metrico estimativo a preventivo asseverato presso il Tribunale Civile o dal Giudice di Pace, redatto sulla base del prezzario regionale ed eventuale analisi dei prezzi

- autocertificazione del tecnico incaricato con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità (cfr. **MODULO AUTOCERTIFICAZIONE CONTO INTERESSI 1b**)

La Soprintendenza territorialmente competente trasmetterà al Segretariato Regionale le proposte riguardanti le richieste di intervento ammesse al contributo in conto interessi, il quale provvederà ad inoltrare alla *Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio* la richiesta della copertura finanziaria.

Al contrario del contributo in conto capitale non c'è una limitazione di un periodo dell'anno durante il quale è possibile fare la richiesta. Potranno essere accolte anche istanze di contributi in conto interessi per cui la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 sia ancora in corso di esecuzione al momento della stipula del mutuo.

Torino, 3 luglio 2024

